



COMUNE DI VERMIGLIO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 32 DEL 30.07.2021

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI.

L'anno Duemilaventuno, addì Trenta, del mese di Luglio, alle ore 18:00, tramite videoconferenza in streaming.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BERTOLINI MICHELE	Presente	DEPETRIS EMILIO	Presente
MARIOTTI VALENTINA	Presente	PANIZZA WALTER	Presente
GENTILINI MARIANO	Presente	PANIZZA GUIDO	Assente Giustificato
LONGHI MAURO	Presente	ZAMBOTTI MASSIMILIANO	Presente
PANIZZA SERGIO	Presente	DEPETRIS LISA	Presente
BERTOLINI GIACOMO	Presente	FOIS GRAZIELLA	Presente
STEFANOLLI ANDREA	Presente	MARIOTTI ENRICA	Presente
CHESSLER MARTINA	Presente		

Presenti: n. 14

Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza il VICESEGRETARIO COMUNALE Sig. LOIOTILA GIOVANNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERTOLINI MICHELE, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 6 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 62 dd. 29.11.2016 è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per i Servizi Funebri e cimiteriali.

Dato atto che tale regolamento ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, sulla dispersione e affidamento delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Dato atto che da parte di alcuni censiti è emersa la difficoltà nella scelta della lapide in quanto i particolari previsti dal Regolamento sono molto restrittivi e di difficile applicazione da parte degli uffici comunali.

Ritenuto pertanto di dover modificare il Regolamento per quanto riguarda la semplificazione dei particolari modificando l'articolo 1 dell'Appendice I e relativi allegati 1 e 2.

Evidenziato pertanto di modificare l'art. 1 dell'Appendice I (colore giallo: cancellazione – colore rosso: inserimento) come sotto riportato e relativi allegati 1 e 2:

Art. 1 - Dimensioni

1. Copritomba, lapidi e croci in campo comune

Nei campi comuni, fatto salvo il criterio dell'allineamento dei copritomba, per croci e lapidi si seguono le misure e gli schemi di cui agli allegati alla presente Appendice I:

Le dimensioni di copritomba e/o lapidi su campi comuni per tutti i riquadri del cimitero sono le seguenti: lunghezza mt. 1.20, larghezza mt 0.60, altezza massima di mt. 1,00 complessivi: (lapide mt. 0,90 + zoccolo mt. 0,10).

I copritomba possono coprire una superficie massima del 60% dello spazio previsto a terra mentre la restante superficie deve essere sistemata a verde o con ghiaio bianco.

I copritomba e le lapidi devono rispondere a criteri di massima semplicità e decoro.

E' consentita **sulla lapide** l'applicazione di fotoceramica con l'effigie dei defunti e le iscrizioni rituali, **nonché l'applicazione o la raffigurazione di immagini religiose.**

E' consentito inoltre sul copritomba l'applicazione di accessori attinenti quali vasi portafiori o portalumini.

L'eventuale indicazione del fornitore del copritomba/lapide deve essere di dimensioni molto contenute.

I particolari riferiti al presente articolo sono riportati negli Allegati n. 1 e 2 che forniscono la sola rappresentazione degli ingombri ammissibili senza essere vincolo per forme o installazione accessorie.

Ritenuta la proposta di modifica del Regolamento meritevole di approvazione.

Visto l'art. 49 comma 3 lett. a) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il decreto sindacale n. 2 dd. 25.03.2021 di nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2021.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale dd. 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli Scrutatori previamente nominati,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la modifica all'art. 1 dell'Appendice I e relativi allegati 1 e 2 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per i Servizi Funebri allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
2. Di demandare, per quanto di competenza, al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Servizi, ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.
3. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..
4. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Vermiglio, 28/07/2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to LOIOTILA dott.ssa GIOVANNA

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bertolini Michele

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **02/08/2021** al giorno **12/08/2021**.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Loiotila dott.ssa Giovanna

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Vermiglio, lì

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Loiotila dott.ssa Giovanna